

Il pensiero politico moderno



Prof. Daniele Pelini

Email:

gigantomachia2000@yahoo.it

John Locke (1632-1704)



“In primo luogo il legislativo agisce contro il mandato affidatogli quando cerca di usurpare la proprietà dei sudditi e tende a fare di sé o di un'altra parte della comunità il padrone e l'arbitro della vita, della libertà e dei beni del popolo”

(Due trattati sul governo civile, II, XIX)

I due *Trattati sul governo civile* (1690)

Nel *secondo* trattato sul governo Locke sviluppa una fondazione del *liberalismo*, ossia di quella dottrina politica che si oppone all'*assolutismo*. In tal senso la sua riflessione arriva a conclusioni opposte a quelle di Hobbes, il più coerente teorico della sovranità assoluta dello stato



I due *Trattati sul governo civile* (1690)


Nel *secondo* trattato sul governo Locke sviluppa una fondazione del *liberalismo*, ossia di quella dottrina politica che si oppone all'*assolutismo*. In tal senso la sua riflessione arriva a conclusioni opposte a quelle di Hobbes, il più coerente teorico della sovranità assoluta dello stato

Locke




Hobbes

Lo stato di natura



Secondo Locke lo stato di natura non è un'ipotesi limite ma è esistito in passato ed è ancora riscontrabile presso i popoli primitivi. Tale modalità dell'esistenza umana si fonda sul *diritto naturale* che Locke, diversamente da Hobbes, identifica con la *legge naturale*

Lo stato di natura



“Lo stato di natura è governato dalla legge di natura, che collega tutti; e la ragione, la quale è questa legge, insegna a tutti gli uomini, purché vogliano consultarla, che, essendo tutti uguali e indipendenti, nessuno deve danneggiare l’altro nella vita, nella salute, nella libertà e nelle proprietà”

(Due trattati sul governo civile, II, II)

Lo stato di natura

Ragione



Diritto naturale
(legge naturale)



Lo stato di natura

Ragione



Diritto naturale
(legge naturale)

= diritto alla proprietà

a) vita

b) salute (sicurezza)

c) libertà

d) possesso degli averi

Lo stato di natura

Ragione



Diritto naturale = diritto alla proprietà
(legge naturale)

a) vita

b) salute (sicurezza)

c) libertà

d) possesso degli averi




Stato di natura



Dallo stato di natura allo stato civile

Stato di natura

- 
- a) Luogo della libertà e dell'uguaglianza originarie dell'uomo
 - b) In esso ciascuno è esecutore della legge di natura, ossia ha diritto di reagire all'offesa al suo diritto naturale *in misura proporzionata* alla trasgressione
 - c) Non è necessariamente uno stato di guerra

Dallo stato di natura allo stato civile

Stato di natura




Stato civile
(*società politica*)

- a) Luogo della libertà e dell'uguaglianza originarie dell'uomo
- b) In esso ciascuno è esecutore della legge di natura, ossia ha diritto di reagire all'offesa al suo diritto naturale *in misura proporzionata* alla trasgressione
- c) Non è necessariamente uno stato di guerra

Sorge attraverso un *pactum unionis* libero e volontario motivato dalla necessità di rendere vincolante (coattiva) la legge di natura, prevenendo così lo stato di guerra

La struttura del patto sociale



Il patto di unione è un *libero contratto* che impegna due parti (il popolo, *detentore della sovranità*, e gli organi pubblici) e prevede, diversamente da quanto ritiene Hobbes, due momenti *temporalmente* distinti: un *pactum societatis* seguito da un *pactum subiectionis*

La struttura del patto sociale



*Pactum
unionis*

a) *Pactum societatis*: istituisce gli organi pubblici (magistrature) conferendo loro il preciso mandato di promuovere e far valere il diritto naturale (che è il nucleo della giustizia)


La struttura del patto sociale

*Pactum
unionis*

- a) *Pactum societatis*: istituisce gli organi pubblici (magistrature) conferendo loro il preciso mandato di promuovere e far valere il diritto naturale (che è il nucleo della giustizia)
- b) *Pactum subiectionis* o *pactum de imperio*: ciascun individuo, nell'atto in cui si associa agli altri, non rinuncia al proprio *ius naturale* bensì soltanto all'uso privato della forza, ossia al diritto di farsi esecutore della legge in prima persona. Nessun uomo può, mediante un contratto, rendersi schiavo di un altro e porre se stesso sotto un potere assoluto che disponga della sua vita come gli piace




Natura e limiti del potere statale



Locke ritiene che gli uomini si associno mediante un contratto al solo scopo tutelarsi vicendevolmente dalle possibili violazioni della legge naturale: lo stato non è la fonte della giustizia bensì il mezzo migliore per realizzarla; è questo il motivo per cui la dottrina liberale indica nel *principio della divisione dei poteri* l'architrave di ogni stato potenzialmente giusto: infatti, un potere assoluto tende per sua stessa natura ad insignorirsi della base della sua autorità, ossia ad invadere il «recinto sacro» costituito dal diritto naturale. Quando ciò accade il potere civile si trasforma in un *regime tirannico* contro cui il popolo può far valere il *diritto di rivoluzione*, inteso come restaurazione della base della convivenza


Il diritto di rivoluzione



“Ogniqualevolta i legislatori tentino di sottrarre o distruggere la proprietà del popolo, o di renderlo schiavo d’un potere arbitrario, si mettono in stato di guerra col popolo stesso, che pertanto è assolto da ogni ulteriore obbedienza e resta libero di ricorrere al comune rimedio che Dio ha messo a disposizione di tutti gli uomini contro la forza e la prepotenza”

(Due trattati sul governo civile, II, XIX)

Il diritto di rivoluzione



“Ogniqualevolta dunque trasgredisca questa regola fondamentale della società per ambizione, timore, follia, oppure per corruzione tenti di assumere in proprio o di conferire ad altri un potere assoluto sulla vita, la libertà e i beni del popolo, il legislativo, tradendo il mandato ricevuto, perde il potere che il popolo gli aveva affidato per tutt'altri fini, e questo ritorna al popolo stesso, che ha con ciò il diritto di riprendersi la sua libertà originaria e di provvedere con l'istituzione di un nuovo legislativo, quello che sembri più adatto alla propria salvezza e sicurezza”

(Due trattati sul governo civile, II, XIX)

Natura e limiti del potere statale

Popolo sovrano



Delega ad alcuni suoi membri, sulla base del contratto e mediante libere elezioni, il potere di fare le leggi

Potere legislativo



Natura e limiti del potere statale

Popolo sovrano



Delega ad alcuni suoi membri, sulla base del contratto e mediante libere elezioni, *il potere di fare le leggi*

Potere legislativo




Delega, sulla base del contratto, alcuni cittadini all'*esecuzione delle leggi* da esso promulgate ed è esercitato da cittadini diversi da quelli che siedono in parlamento

Governo



Il potere legislativo




L'istituzione del potere legislativo è la prima, fondamentale, legge positiva: in quanto *potere supremo*, il legislativo dà forma e coesione al corpo politico, incarna e custodisce la volontà collettiva, espressa dalla maggioranza dei cittadini. Esso è sottoposto ad un triplice limite:

Il potere legislativo


a) di *contenuto*: le leggi devono essere in vista del *pubblico bene* e non dell'interesse privato



Il potere legislativo

- 
- a) di *contenuto*: le leggi devono essere in vista del *pubblico bene* e non dell'interesse privato
 - b) di *competenza*: le leggi non possono violare la sfera privata dei cittadini (particolarmente la proprietà privata dei beni)

Il potere legislativo

- 
- a) di *contenuto*: le leggi devono essere in vista del *pubblico bene* e non dell'interesse privato
 - b) di *competenza*: le leggi non possono violare la sfera privata dei cittadini (particolarmente la proprietà privata dei beni)
 - c) di *forma*: le leggi devono essere *conformi al diritto naturale, certe, stabili e uguali per tutti*. Leggi emanate da fonti diverse da quelle stabilite o in forme illegittime non hanno valore e non possono obbligare i cittadini

Il potere esecutivo

Benché sia sempre in atto, il potere di governare è *subordinato* a quello di legiferare e si articola in tre istanze:

a) potere *esecutivo* propriamente detto



Il potere esecutivo

Benché sia sempre in atto, il potere di governare è *subordinato* a quello di legiferare e si articola in tre istanze:

- a) potere *esecutivo* propriamente detto
- b) potere *federativo*: ha il compito di rappresentare la comunità di fronte alle altre comunità e decide intorno alla politica estera




Il potere esecutivo

Benché sia sempre in atto, il potere di governare è *subordinato* a quello di legiferare e si articola in tre istanze:

- a) potere *esecutivo* propriamente detto
- b) potere *federativo*: ha il compito di rappresentare la comunità di fronte alle altre comunità e decide intorno alla politica estera
- c) potere *di prerogativa*: intende quei *diritti speciali* riconosciuti per legge al supremo esecutore della legge, che gli consentono di affrontare determinate situazioni (gravi, impreviste o problematiche)




Il diritto di rivoluzione



“Quanto ho detto a proposito del legislativo in generale vale anche per il supremo esecutore, che, essendo depositario di un duplice mandato – la partecipazione al legislativo e la suprema esecuzione della legge – agisce contro entrambi quando va imponendo il proprio volere arbitrario come legge della società”

(Due trattati sul governo civile, II, XIX)


Il diritto di rivoluzione



“Agisce pure contro il suo mandato quando adopera la forza, i mezzi e gli uffici della società per corrompere i rappresentanti e guadagnarli ai suoi disegni; o quando apertamente impegna in anticipo gli elettori prescrivendo alla loro scelta persone che, con sollecitazioni, minacce, promesse o altro, ha associato ai suoi piani; e se ne serve per far eleggere uomini che già in precedenza hanno promesso di votare e deliberare in certe maniere. Dettare legge in tal modo a candidati ed elettori e modificare la prassi elettorale che altro è se non stroncare il governo alle radici e appestare la fonte stessa della sicurezza comune?”

(Due trattati sul governo civile, II, XIX)


Il diritto di rivoluzione



“Quando il popolo è ridotto alla disperazione ed esposto agli abusi del potere arbitrario, potrete esaltare quanto volete i suoi governanti come figli di Giove, dirli sacri e divini, discesi o consacrati dal cielo; spacciateli per chi vi pare e per quello che vi pare, la cosa non cambia. [...] se una lunga serie di abusi, prevaricazioni ed espedienti tutti intesi a una cosa sola, manifesta al popolo una trama e mostra inequivocabilmente che cosa incomba su di esso, in quale direzione lo si trascini, non stupisce allora che esso si scuota e s’adoperi a porre il potere in mani capaci di garantire i fini in vista dei quali il governo fu originariamente istituito”

(Due trattati sul governo civile, II, XIX)

Il diritto di rivoluzione



“Il fine del governo è il bene dell’umanità, e che cosa vale meglio per l’umanità: che il popolo sia sempre esposto all’incontrollata volontà della tirannide o che i governanti possano talvolta vedersi opporre resistenza quando abusano del potere e lo adoperano per la rovina e non per la salvaguardia della proprietà dei sudditi?”

(Due trattati sul governo civile, II, XIX)